

Il Piano nazionale di riforma per eliminare gli ostacoli alla mobilità e all'occupazione

Professioni, l'Ue detta le regole

Per le categorie tecniche serve chiarezza sulle competenze

DI **BENEDETTA PACELLI**

Arriva il piano nazionale di riforma delle professioni voluto dall'Unione Europea. E per le categorie tecniche inizia una nuova stagione di restyling. È il dipartimento delle politiche europee che, in attuazione della direttiva qualifiche 55/13 (che ha aggiornato la precedente direttiva 36/05) e con la collaborazione di Isfol, regioni e categorie professionali, ha passato al setaccio 169 professioni regolamentate italiane relative al cosiddetto cluster 1 (servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso). Si è trattato in sostanza di attuare l'articolo 59 della nuova direttiva che ha previsto il cosiddetto «esercizio di trasparenza» e cioè un'attività stabilita dalla Commissione europea per valutare tutta la regolamentazione nazionale sulle professioni. Con un obietti-

vo preciso: determinare una possibile riduzione o modifica della regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, quindi, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione.

Il risultato per l'Italia è stato non solo di aggiornare il proprio data base sulle professioni regolamentate, che ora ne conta 169 contro le 143 inserite precedentemente, ma soprattutto di evidenziarne le criticità. E se per le professioni economico-legali queste sono pressoché inesistenti, per quelle tecniche sono più significative, soprattutto a causa di regolamentazioni obsolete e frammentate.

Nelle diverse schede (su 47 totali) relative alle professioni di perito industriale, perito agrario geometra, architetto e ingegnere, infatti, il dipartimento delle politiche comuni-

tarie non ha dubbi: «si tratta di professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze» che, di conseguenza necessitano di una maggiore definizione. Le cinque profes-



sioni infatti svolgono «in via concorrente (...) opere di edilizia civile che comprendono tutti gli interventi in materia edilizia, pubblica e privata, e urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, attività di coordinamento della sicurezza per appalti pubblici e privati, e attività di certificazione (antincendio e energetica)». E

poiché dalla lettura delle norme, si legge ancora nel Piano nazionale, «la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile», e indispensabile «giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione». Anche perché ricorda il dipartimento questa situazione «provoca confusione e numerosi contenziosi». In questo senso si colloca il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della giustizia, fortemente sollecitato dalle professioni dell'area e ricordato anche nel documento delle politiche comunitarie, che sebbene istituito in un primo momento per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (così come prevedeva il dpr 137/12 di riforma delle professioni) potrebbe rap-

presentare l'occasione per un riordino complessivo delle competenze afferenti alle singole professioni di area tecnica interessate. Qualcosa di simile accade poi tra dottori agronomi e dottori forestali, i periti agrari e gli agrotecnici. In particolare nella scheda relativa al Collegio nazionale degli agrotecnici, la categoria ha segnalato «che l'esistenza di attività concorrenti nelle attività riservate può spesso creare problemi nell'attribuzione delle attività e, quindi, nei rapporti con le altre categorie professionali presenti nello stesso settore di attività. Per evitare l'ulteriore incrementarsi del contenzioso il Collegio», si legge nel Piano, «auspica che il processo di trasparenza porti all'introduzione del principio secondo il quale l'esercizio delle attività professionali è libero, in base alla professionalità specifica maturata sia nel corso di studi che con il superamento dell'esame di stato, salvo i casi di espressa riserva di legge».